

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ⁽¹⁾

Legge quadro in materia di lavori pubblici.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, suppl.), modificata ed integrata ai sensi della Legge 2 giugno 1995, n. 216 (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995) e ai sensi della Legge 18 novembre 1998, n. 415 (Gazzetta Ufficiale n. 284, suppl., del 4 dicembre 1998)

Art. 1

Principi generali

[1] In attuazione dell'art. 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità e uniformarsi ai criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

[2] Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, «i principi desumibili dalle disposizioni» della presente legge costituiscono fondamentali norme di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'art. 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato (2).

[3] Il Governo, ai sensi del terzo comma, lettera d), dell'art. 2, della legge 23-8-1988, n. 400 (3), emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

[4] Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Art. 2

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

«[1] Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 3 si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento».

[2] Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, secondo comma, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti e alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico.

«b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, secondo comma, ai concessionari di esercizio di

infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'art. 22 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al sesto comma dell'art. 8 del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158»;

«c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti ricreativi, sportivi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori»;

«[3] Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b), fatta eccezione per concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo secondo comma, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli artt. 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33.

Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al secondo comma, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli artt. 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33.

Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, secondo comma, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

[4] I concessionari di lavori pubblici di cui al secondo comma, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi

attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente e tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente.

Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti a terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile (4).

[4-bis] Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al secondo comma, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della vigente normativa.

I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al quarto comma.

[5] I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, e di quelli di cui al secondo comma, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli artt. 11, secondo e quarto comma, 19, 22, quarto e quinto comma, 25, secondo comma, 26, 28, 29 e 30.

I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

[5-bis] I soggetti di cui al secondo comma provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24. Le medesime disposizioni si applicano anche, ai soggetti di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi del sesto comma dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo».

[6] Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo

con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di vigilanza o di direzione siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi oggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al secondo comma, lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al secondo comma, lettere b) e c).

Art. 3

Delegificazione

[1] E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (5), con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

[2] Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al primo comma il Governo, «entro il 30 settembre 1995», adotta apposito regolamento (6), di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del sesto comma. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla vigente normativa comunitaria e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al primo comma.

«Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni

dalla trasmissione dello schema».

«Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato». Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

[3] Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al regolamento medesimo, le direttive comunitarie nella materia di cui al primo comma che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

[4] Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al primo comma, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.

«Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,» «coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,» «dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici».

[5] Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, «che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), della presente legge, e» che entra in vigore contestualmente al regolamento.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali «per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1-6-1939, n. 1089».

[6] Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge «oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato», definisce in particolare:

- a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art.4;
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;
- d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
- e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, settimo comma;
- f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art.14;

«g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori»;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria «di cui all'art. 17, settimo comma»;

- omissis -

La lettera i) è stata abrogata dall'art. 3 della legge 2-6-1995, n. 216.

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli artt. 16, 19, 20 e 23 della presente legge;

m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;

- omissis -

La lettera n) è stata abrogata dall'art. 3 della legge 2-6-1995, n. 216.

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, sesto comma, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto concedente o appaltante o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art.33;

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 19-3-1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, primo comma, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
[7] Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

«[7-bis] Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

[7-ter] Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26-2-1987, n. 49 (7), sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea».

Art. 4 (7)

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

[1] Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art.1, primo comma, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».

[2] L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I membri dell'Autorità al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori economici, tecnici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

[3] I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche nei partiti politici o cariche pubbliche elettive. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo

o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

[4] L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di applicazione distorta o di inosservanza della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispose ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al sedicesimo comma, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al tardivo o mancato adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al decimo comma, lettera c);

h) esercita i poteri sanzionatori di cui al settimo e diciassettesimo comma;

i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'art. 8.

[5] Per l'espletamento dei propri compiti, l'autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al decimo comma, lettera c), delle unità specializzate di cui all'art. 14, primo comma, del decreto legge 13-5-1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-7-1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici «e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1-6-1939, n. 1089».

[6] Nell'ambito della propria attività l'autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;

anche su richiesta «motivata» di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi «del Servizio ispettivo di cui al decimo comma» e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione della medesima istruttoria, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

[7] Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al sesto comma sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle vigenti norme. «I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei medesimi provvedimenti. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli».

[8] Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al sesto comma appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

[9] Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, ai competenti organi giurisdizionali. Qualora l'autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

«[10] Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo;
- c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

[10-bis] Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'autorità, può avvalersi del

Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

[10-ter] Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

[10-quater] Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 5-12-1997, n. 430 (9).

[10-quinquies] Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

- omissis -

Si omettono i commi 11, 12 e 13 perché abrogati dal comma 1 dell'art. 3-bis della legge 2-6-1995, n. 216.

«[14] L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

[15] L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

[16] La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, gli affidamenti e le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

«C) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati»;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via

informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

«[16-bis] In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1-6-1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del sedicesimo comma sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio».

[171 Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a «150.000 ECU», entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario o dell'aggiudicatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro.

Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri (10).

[18] I dati di cui al diciassettesimo comma, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale (10).

Art. 5

- omissis -

Si omette l'art.5 relativo a disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie.

Art. 6

Modifica dell'organizzazione e delle competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici

[1] E' garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici

quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

- omissis -

Si omette il comma 2 perché modificativo della legge 18-10-1942, n. 1460.

[3] Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 20-4-1952, n. 524 (11), sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

[4] «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996», si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie affini o identiche a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

«Con il decreto medesimo si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi». Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

«[5] Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditori regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al quarto comma.

Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare complessità e rilevanza, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore».

«[5-bis] Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza».

«[5-ter] Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare» (12).

«Art. 7

Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione

[1] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7-8-1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

[2] Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.

L'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, andamento ed esecuzione.

[3] Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

[4] Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, e successive modificazioni.

Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del regolamento predetto, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

[5] Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al primo comma presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17-3-1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme

di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'art. 17, primo comma, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo o legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

[6] Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni.

[7] Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7-8-1990, n. 241, e successive modificazioni.

Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui all'ottavo comma del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'art. 19, secondo comma, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.

[8] In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla vigente normativa, da rendere nel termine di novanta giorni alla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi.

La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme:

[9] Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

[10] In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

[11] Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione

rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

[12] Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decano ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

[13] Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato a recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

[14] Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

[15] Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione.

Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20-4-1994, n. 367 (13)».

Art. 8

Qualificazione

«[1] Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, primo comma, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità della professionalità e della correttezza.

Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dagli stessi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

[2] Con apposito regolamento (14), da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (15), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della vigente normativa in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

[3] Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso la medesima Autorità. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del

bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 (16);

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correnti del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

[4] Il regolamento di cui al secondo comma definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al terzo comma, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al terzo comma, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al terzo comma, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al terzo comma, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei requisiti predetti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al terzo comma, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, secondo e terzo comma.

Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva, e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;

e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al terzo comma, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al terzo comma; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4».

- omissis -

Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 2, comma 3, della legge 18-11-1998, n. 415.

[6] Il regolamento di cui al secondo comma disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 10-2-1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non sopresse ai sensi del presente articolo.

«[7] Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14-6-1993.

Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10-2-1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla previgente normativa. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei criteri medesimi».

[8] «A decorrere dal 1° gennaio 2000», i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi secondo e terzo del presente articolo, e non esclusi ai sensi del settimo comma del presente articolo.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.

[9] A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma e «sino al 31

dicembre 1999», l'esistenza «dei requisiti di cui alla lettera c) del terzo comma» è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le vigenti normative nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare. [10] «A decorrere dal 1° gennaio 2000», è abrogata la legge 10-2-1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19-3-1990, n. 55 e successive modificazioni.

[11] A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'art. 9 e «fino al 31 dicembre 1999», ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10-2-1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15-11-1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo terzo comma dell'art. 9.

«[11-bis] Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

[11-ter] Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 3 stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

[11-quater] Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal primo comma e dal secondo comma dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al secondo comma dell'art. 21 della presente legge.

[11-quinquies] Il regolamento di cui al secondo comma stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.

[11-sexies] Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e

ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori».

Art. 9

Norme in materia di partecipazioni alle gare

[1] Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, «fino al 31 dicembre 1999» la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì «ammessa in base alle» norme di cui alla legge 10-2-1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

[2] Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 19-3-1990, n. 55, per quanto attiene «al periodo di riferimento nonché» alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

[3] Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al secondo comma.

Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.

[4] Con il decreto di cui al terzo comma, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni.

«[4-bis] Per le iscrizioni di competenza dei Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale».

Art. 10

Soggetti ammessi alle gare

[1] Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25-6-1909, n. 422 (17), e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge.

«e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23-7-1991, n. 240 (18); si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13».

«[1-bis] Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (19).

[1-ter] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamente dei lavori alle stesse condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

[1-quater] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 4, settimo comma, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8, settimo comma.

La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche

all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione».

Art. 11

Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

[1] I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'art. 10, primo comma, lettere b) ed e), devono essere «posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate».

Art. 12

ConSORZI stabili

«[1] Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso, a norma dell'art. 11, dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa».

[2] Il regolamento detta le norme per l'iscrizione «fino al 31 dicembre 1999» dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori.

Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto concedente o appaltante; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziarie tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

[3] Il regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

[4] Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del Libro quinto del codice civile, nonché l'art.18 della legge 19-3-1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della presente legge.

[5] E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353

del codice penale.

E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere b), «d), e) ed e-bis)», nonché più di un consorzio stabile. [6] Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al primo comma, previsti all'art. 4 della parte 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 19, del decreto legge 19-12-1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n. 17, e successive modificazioni.

[7] Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al primo comma non sono soggette alle imposte sui redditi.

[8] I benefici di cui ai commi sesto e settimo si applicano fino al 31 dicembre 1997.

Art. 13

Riunione di concorrenti

[1] La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, attestati e accertati ai sensi dell'art. 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo art. 8, secondo comma, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10-1-1991, n. 55.

[2] L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al primo comma determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.

Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

[3] Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli artt. 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i valori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

[4] E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio «di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e)» ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. «I consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla medesima gara».

«[5] E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

[5-bis] E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10, primo comma, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta».

[6] L'inosservanza dei divieti di cui al quinto comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al primo comma concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

[7] Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono esclusivamente eseguite dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.

[8] Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'art. 10, primo comma, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti, per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e con definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

«Art. 14. (20)

Programmazione dei lavori pubblici

[1] L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unicamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

[2] Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al primo comma predispongono nell'esercizio delle loro

autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni predetti, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera a), per almeno 60 giorni consecutivi.

[3] Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamente dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

[4] Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; detti beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

[5] I soggetti di cui al primo comma nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

[6] L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al primo comma è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

[7] Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a

certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

[8] I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla vigente normativa per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'art.1, quarto e quinto comma, della legge 3-1-1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, quinto comma, della legge 8-6-1990, n. 142.

[9] L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unicamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31-10-1990, n. 310, convertito dalla legge 22-12-1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato soltanto sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25-2-1995, n. 77 (21), e successive modificazioni ed integrazioni.

[10] I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al quinto comma, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

[11] I soggetti di cui al primo comma sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

[12] Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'undicesimo comma, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

[13] L'approvazione del progetto definitivo da parte di

una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori».

Art. 15

- omissis -

Si omette l'art.15 perché modificativo dell'art. 32 della legge 8-6-1990, n. 142.

«Art. 16

Attività di progettazione

[1] La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, accertati preventivamente, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

[2] Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi «3,» 4 e 5 eccessive o insufficienti, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

[3] Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali «e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio», della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai previsti benefici, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche «dimensionali, volumetriche» tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; «il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa».

[4] Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare,

compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, chimico, biologico, i rilievi e i sondaggi sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

[5] Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari.

Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiute nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di verifica o di dettaglio delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi «nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità» stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

[6] In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

[7] Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, «gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti,» fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

[8] I progetti sono redatti in modo da assicurare il

coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

[9] L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali».

Art. 17

«Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

[1] Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo delle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli artt. 24, 25 e 26 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti di cui al sesto comma, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al sesto comma, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili.

[2] I progetti redatti dai soggetti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.

I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione (22).

[3] Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

[4] La redazione del progetto preliminare, definitivo ed

esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al primo comma, lettere d), e), f) e g). Le società di cui alla lettera f) del primo comma, singole ovvero raggruppate ai sensi del primo comma, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.

[5] Il regolamento dei lavori per l'attività del genio militare di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

[6] Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23-11-1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle attività professionali predette si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

[7] Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al sesto comma del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto sesto comma, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegneria o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli

indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

[8] Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al quarto e quattordicesimo comma, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione».

[9] Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto l'attività di progettazione suddetta; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.

Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile (23).

«I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti».

[10] Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18-6-1992, e al decreto legislativo 17-3-1995, n. 157.

«[11] Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

[12] Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al primo comma, lettere d) ed e), di loro fiducia.

In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti

incaricati e motivare la scelta in relazione al progetto da affidare.

[12-bis] Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della legge 2-3-1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno».

«[13] Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A detti concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decimo e dodicesimo comma.

[14] Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del quarto comma, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori».

«[14-bis] I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto (24), ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli.

Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'art. 7, quinto comma, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14-8-1996, n. 494.

[14-ter] Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore.

Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

[14-quater] I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto legge 2-3-1989, n. 65, convertito dalla legge 26-4-1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4-3-1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5-5-1976, n. 340. Ogni atto contrario è nullo.

[14-quinquies] In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

[14-sexies] Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.

In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

[14-septies] I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al primo comma, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle società predette nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art. 2359 del codice civile».

Art. 18

«Incentivi e spese per la progettazione»

«[1] Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, settimo comma, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, dei collaudi nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti predetti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art.62 del regolamento approvato con regio decreto 23-10-1925, n. 2537, sono abrogati.

I soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

[2] Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al primo comma, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto» (25).

«[2-bis] A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni,» «alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494,» e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'adeguamento ed all'aggiornamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario».

«[2-ter] I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 3-2-1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

[2-quater] E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge».

Art. 19

Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

«[01] I lavori pubblici di cui alla presente legge

possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'art. 24, sesto comma».

[1] I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'art. 2, secondo comma, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma;

b) la progettazione esecutiva «di cui all'art. 16, quinto comma», e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, primo comma, qualora:

«1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera»;

2) riguardino lavori di restauro, manutenzione e scavi archeologici».

«[1-bis] Per l'affidamento dei contratti di cui al primo comma, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16, quarto comma».

«[2] Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusivi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili».

«[2-bis] La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni.

I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.

Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della revisione predetta il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano

dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, primo comma, lettere a) e b), e secondo comma. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione».

[3] Le amministrazioni aggiudicatrici «ed i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettera b)» non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

«Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali».

«[4] I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al primo comma, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo».

[5] E' in facoltà «dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma» stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi «a manutenzione, restauro e scavi archeologici».

«[5-bis] L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso solo dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo.

L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici».

«[5-ter] In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

[5-quater] La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni.

L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta.

La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 3 disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione».

Art. 20

Procedura di scelta del contraente

[1] Gli appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.

[2] Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate mediante licitazione privata, «ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21, secondo comma, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».

[3] Gli appalti possono essere affidati anche attraverso trattativa privata o appalto-concorso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

[4] «L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di particolari competenze o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate». Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto «ai sensi dell'art. 16», nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. «L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo».

Art. 21

Criteri di aggiudicazione - commissioni giudicatrici

«[1] L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della legge 2-2-1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

[1-bis] Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al primo comma, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE

del Consiglio del 14-6-1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, amministrative o regolamentari, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta.

Relativamente soltanto agli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'automatica esclusione dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque (26).

[2] L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- 1) il prezzo di cui all'art. 19, secondo comma;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza;
- 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare».

[3] Nei casi di cui al secondo comma il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare

l'ordine di importanza degli elementi di cui al medesimo comma, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

[4] Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del secondo comma, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

[5] La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori.

La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi.

Coloro che nel precedente quadriennio hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.

Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti conseguentemente dichiarati illegittimi.

[6] I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
- c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

[7] La nomina di commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

[8] Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 22

Accesso alle informazioni

[1] Nell'ambito delle procedure di affidamento degli

appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di

invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto concedente o appaltante dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

[2] L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale.

Art. 23

«*Licitazione privata e licitazione privata semplificata*»

«[1] Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando».

«[1-bis] Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

[1-ter] I soggetti di cui all'art. 10, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda.

I soggetti di cui alla lettera a) del primo comma possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, primo comma, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta.

Si applica quanto previsto dal quarto comma dell'art. 13.

Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma.

La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, settimo comma»..

Art. 24

Trattativa privata

«[1] L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23-5-1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza» «attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento» «rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni».

[2] Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati «all'Osservatorio» dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

«[3] I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata».

[4] Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

[5] L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del primo comma, «lettera b)», avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

[6] I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di «200 mila ECU», «fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengano eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del genio militare di cui all'art. 3, comma 7-bis».

[7] Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente all'opera medesima.

- omissis -

Il comma 8 è abrogato dall'art. 9, comma 40, della legge 18-11-1998, n. 415.

«Art. 25

Varianti in corso d'opera

[1] Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, miglioramenti significativi nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale»;
- «b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimento impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale»;
- «c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
- d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

[2] I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al primo comma, lettera d).

[3] Non sono considerati varianti ai sensi del primo comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al «10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori» «delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento» «dell'importo del contratto stipulato» «per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino sostanziali modifiche e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

[4] Ove le varianti di cui al primo comma, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

[5] La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto».

«[5-bis] Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

Art. 26

Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

«[1] In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto».

[2] L'art. 33 della legge 28-2-1986, n. 41, è abrogato.

[3] Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

[4] Per i lavori di cui al terzo comma si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nel precedente anno sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

[5] Le disposizioni di cui alla legge 21-2-1991, n. 52 (27), sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.

[6] I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

Art. 27

Direzione dei lavori

[1] Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

[2] Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, «nei casi di cui al quarto comma dell'art. 17», l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'art. 24 della legge 8-6-1990, n. 142;
- b) il progettista incaricato ai sensi «dell'art. 17, quarto comma»;
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 28

Collaudi e vigilanza

[1] Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo la misura del compenso ad essi spettante, le caratteristiche dei lavori, nonché le modalità di effettuazione del collaudo «e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione».

[2] Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

[3] Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine medesimo.

«Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori».

[4] Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal

responsabile del procedimento.

[5] Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

[6] Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

[7] E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art. 27, secondo comma, lettere b) ed e);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

[8] Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza di tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

«[9] Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile».

[10] Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 29

Pubblicità

[1] Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

- a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
- c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
- d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
- e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i

termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula della concessione o del contratto anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, «dei nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale dei lavori»;

«f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli artt. 31-bis, secondo e terzo comma, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere il dispositivo delle sentenze e delle pronunce emesse dall'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma».

[2] Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 30 (28)

Garanzie e coperture assicurative

[1] L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa «e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al secondo comma, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione».

[2] «L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi». «In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al venti per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli

eccedenti il venti per cento». La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per inesatto o mancato adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- omissis -

L'ultimo periodo è stato sospeso dall'art. 9, comma 54, della legge 18-11-1998, n. 415.

«[2-bis] La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo e secondo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta».

[3] L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

[4] Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

[5] Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti «di cui all'art. 25, primo comma, lettera d)» resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

La mancata progettazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

«[6] Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, primo e secondo comma, e la loro conformità alla normativa vigente.

Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti».

[7] Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

«[7-bis] Con apposito regolamento (29), da emanare ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23-8-1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettere a) e b)».

Art. 31

Piani di sicurezza

[1] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12-6-1989 (30), 92/57/CEE del Consiglio, del 24-6-1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

«[1-bis] Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

[2] Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano

generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, ovvero, il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al primo comma, stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

[2-bis] Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14-8-1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

[3] I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma, se privi dei piani di sicurezza, di cui al comma 1-bis, sono nulli.

I contratti in corso alla stessa data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma».

[4] Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della legge 20-5-1970, n. 300 (31), la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

«[4-bis] Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore».

«Art. 31-bis

Norme acceleratorie in materia di contenzioso

[1] Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni

caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla opposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

[2] I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6-12-1971, n. 1034 (32), devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

[3] Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, l'amministrazione resistente e i controinteressati possono chiedere che la questione venga decisa nel merito.

A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa (33).

[4] Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

[5] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 32 (34)

Definizione delle controversie

[1] Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal primo comma dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

[2] Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'autorità di cui all'art. 4 della presente legge.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

[3] Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la

composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

[4] Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16-7-1962, n. 1063.

Dalla stessa data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata».

Art. 33

Segretezza

[1] Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del secondo comma.

[2] Nelle ipotesi di cui al primo comma, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al primo comma, nonché le relative procedure.

[3] I lavori di cui al primo comma sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei Conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.

Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Art. 34

Subappalto

- omissis -

Si omettono i commi 1 e 2 perché modificativi dell'art. 18 della legge 19-3-1990, n. 55.

[3] Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

- omissis -

Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 9, comma 73, della legge 18-11-1998, n. 415.

Art. 35

Fusioni e conferimenti

[1] Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, scissione o fusione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11-5-1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della presente legge.

[2] Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al primo comma, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31-5-1965, n. 575, e successive modificazioni.

[3] Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al secondo comma senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al primo comma producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

[4] Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2-8-1985, n. 382.

[5] Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.

Art. 36

Trasferimento e affitto di azienda

[1] Le disposizioni di cui all'art. 35 si applicano anche nei casi di affitto o di trasferimento di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31-1-1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23-7-1991, n. 223 (35).

Art. 37

Gestione delle casse edili

[1] Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di

mobilità dei lavoratori.

Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (36), i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.

«Art. 37-bis

Promotore

[1] Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al secondo comma, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14, secondo comma, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della vigente normativa, tramite contratti di concessione, di cui all'art. 19, secondo comma, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.

Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21, secondo comma, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile (37).

Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

[2] Possono presentare le proposte di cui al primo comma i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli artt. 10 e 17, primo comma, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 37-ter

Valutazione della proposta

[1] Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle medesime, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e,

esaminare le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

Art. 37-quater

Indizione della gara

[1] Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, ove necessario, applicano le disposizioni di cui all'art. 14, ottavo comma, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'art. 19, secondo comma, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 21, secondo comma, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

[2] La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui al primo comma dell'art. 30 e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'art. 37-bis, primo comma, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

[3] I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'art. 30, primo comma, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'art. 37-bis, primo comma, ultimo periodo.

[4] Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al primo comma, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 37-bis, primo comma, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando detto importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del terzo comma.

[5] Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al primo comma, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura una somma pari all'importo

di cui all'art. 37-bis, primo comma, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente.

Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del terzo comma.

[6] I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo, sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, terz'ultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto quarto comma dell'art. 2.

Art. 37-quinquies

Società di progetto

[1] Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

Le disposizioni predette si applicano anche alla gara di cui all'art. 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario».

«[1-bis] I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal primo comma si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle società suddette ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi» (38).

«Art. 37-sexies

Società di progetto: emissione di obbligazioni

[1] Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2410 del codice civile (39), purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

[2] I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 37-septies

Risoluzione

[1] Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

[2] Le somme di cui al primo comma sono prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

[3] La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Art. 37-octies

Subentro

[1] In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessionario per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
- b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

[2] Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al primo comma.

Art. 37-nonies

Privilegio sui crediti

[1] I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli artt. 2475 e seguenti del codice civile (40).

[2] Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

[3] L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524 del codice civile (40), dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

[4] Fermo restando quanto previsto dall'art. 1153 del codice civile (40), il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal terzo comma.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo».

Art. 38

Applicazione della legge

[1] Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, di cui all'art. 3 il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, può procedere in deroga agli artt. 16, 20, quarto comma, 23 primo comma e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'art. 25, fermo restando che le percentuali di cui al terzo comma dello stesso art. 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera».

- omissis -

Si omettono i commi 2 e 3 perché abrogati dal Decreto Legge 3-4-1995, n. 101, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella Legge 02-06-1995, n. 216.

Note

(1) L'applicazione delle disposizioni della presente legge è stata dapprima sospesa sino al 31 dicembre 1994 salvi gli artt. 3, 31, comma 1, 35, 36 e 37, dall'art. 5 del D.L. 30-7-1994, n. 478, reiterato con D.L. 30-9-1994, n. 559 a cui sono seguiti i DD.LL. 30-11-1994, n. 658 e 31-1-1995, n. 26; con il D.L. 30-11-1994, n. 658 il termine della sospensione dell'applicazione della legge 104/1994 è stato prorogato al 20 giugno 1995, fatti salvi gli artt. 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dallo stesso decreto. La legge 29-3-1995, n. 95 che ha convertito il D.L. 31-1-1995, n. 26 ha soppresso l'art.5 del citato decreto, che prevedeva la sospensione della legge 109/1994 sino al 30 giugno 1995; da ultimo il D.L. 3-4-1995, n. 101, convertito in legge 2-6-1995, n. 216, ha apportato alla legge Merloni notevoli modifiche. Per i casi in cui restano valide le disposizioni legislative precedentemente emanate vedere l'art.1 della legge 2-6-1995, n. 216.

Le modifiche ed integrazioni apportate dalle leggi 216/1995 e 415/1998 sono riportate fra virgolette.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 482 dei 23-10/7-11-1995 (G.U. 15-11-1995, n. 47 - suppl.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato «le disposizioni della presente legge» anziché solo «i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge».

(3) La legge 23-8-1988, n. 400 concerne «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri».

(4) L'art. 2359 del codice civile disciplina «Società controllate e società collegate».

(5) La legge 23-8-1988, n. 400, concerne «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

(6) Ai sensi dell'art.9, comma 2, della legge 18-11-1998, n. 415, il citato regolamento è adottato entro il 17 giugno 1999.

(7) La legge 26-2-1987, n. 49, concerne «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

(8) Le disposizioni di cui ai commi 19 del presente articolo, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 della legge 2-6-1995, n. 216, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 della presente legge.

(9) Il D. Leg. 5-12-1997, n. 430, reca «Unificazione dei Ministeri del tesoro e dei bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze dei CIPE a norma dell'art. 7 della legge 3-4-1997, n. 94».

(10) Ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge 2-6-1995, n. 216, l'obbligo di cui al presente comma decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

(11) La legge 20-4-1952 n. 524, concerne «Modificazioni a disposizioni della legge 18-10-1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17-8-1942, n. 1150, sui piani regolatori».

(12) Comma aggiunto dall'art. 11 della legge 15-5-1997, n. 127. L'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 16-6-1998, n. 191.

(13) Il D.P.R. 20-4-1994, n. 367, concerne «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

(14) Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 18-11-1998, n. 415, il citato regolamento dovrà essere emanato entro il 19 dicembre 1999.

(15) La legge 23-8-1988, n. 400, concerne «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri».

(16) Le norme della serie UNI EN 45000 costituiscono la base comune sulla quale si attuano le procedure per riconoscere i risultati delle prove e dei certificati rilasciati.

(17) La legge 25-6-1909, n. 422, (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) all'art. 1 stabilisce che:

«[1] Le Società cooperative e di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali.

[2] A questi consorzi può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, purché l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole società costituenti il consorzio secondo le norme vigenti e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di cento milioni.

[3] In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'ammissione di consorzi di cooperative all'appalto rimane subordinata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione che decide sulle sufficienti garanzie d'idoneità, stabilità e solvibilità dei consorzi stessi.

[4] Ai consorzi sono estese, per la formazione della cauzione, le stesse norme vigenti per le società cooperative di produzione e lavoro».

(18) Il D.Lgs. 23-7-1991, n. 240, disciplina «Norme per l'applicazione del regolamento n. 851 2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29-12-1990, n. 428».

(19) L'art. 2359 del codice civile disciplina «Società controllate e società collegate».

(20) Le disposizioni di cui al presente articolo, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 della legge 2-6-1995, n. 216, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 della presente legge.

(21) Il D.Lgs. 25-2-1995, n. 77, reca «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

(22) Ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 18-11-1998, n. 415, le disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano esclusivamente ai tecnici in servizio alla data del 19 dicembre 1998.

(23) L'art. 2359 del codice civile disciplina «Società controllate e società collegate».

(24) Il citato decreto dovrà essere emanato entro il 19 marzo 1999, ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 18-11-1998, n. 415.

(25) I commi 1, 1-bis e 2 sono stati da ultimo, così sostituiti, a partire dal 23 maggio 1999, dall'art. 13, comma 4, della legge 17-5-1999, n. 144.

(26) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 18-11-1998, n. 415, trascorso il 19 dicembre 1999 il Ministero dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvederà a definire le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dal presente comma.

(27) La legge 21-2-1991, n. 52, reca «Disciplina della cessione dei crediti di impresa».

(28) Ai sensi dell'art. 9, comma 59, della legge 18-11-1998, n. 415, gli schemi di polizza-tipo relativi alle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo, sono approvati con decreto del Ministero dei lavori pubblici entro il 18 gennaio 1999.

(29) Il citato regolamento, ai sensi dell'art. 9, comma 58, della legge 18-11-1998, n. 415, dovrà essere emanato entro il 19 dicembre 1999.

(30) La direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12-6-1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, è stata recepita con l'art.43 della legge 19-2-1992, n. 142.

(31) La legge 20-5-1970, n. 300, detta «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

(32) La legge 6-12-1971, n. 1034, concerne «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali».

(33) La Corte Costituzionale con sentenza n. 249 dell'8/16-7-1996 (G.U. 31-7-1996, n. 31 - suppl.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31-bis, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

(34) La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 134 del 8/10-5-2000 (G.U. 17-5-2000, n. 21 - suppl.), dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, dal giudice unico del tribunale di Brindisi.

(35) La legge 23-7-1991, n. 223, disciplina «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro».

(36) Il suddetto termine, ai sensi dell'art. 9, comma 76, della legge 18-11-1998, n. 415, è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dal 19 dicembre 1998; per la disciplina oltre al citato termine fare riferimento ai commi 76 e 77 e dell'art. 9 della legge 415/1998.

(37) L'art. 2578 del codice civile disciplina «Progetti di lavori».

(38) Comma aggiunto, a partire dal 23 maggio 1999, dall'art. 6 della legge 17-5-1999, n. 144.

(39) L'art. 2410 del codice civile disciplina «Limiti all'emissione di obbligazioni».

(40) Gli artt. 2475, 1524 e 1153 del codice civile riguardano rispettivamente «Oggetto del diritto», «Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi» e «Effetti dell'acquisto del possesso».